



**COMUNE DI TORTORETO**  
PROVINCIA DI TERAMO  
**CORPO POLIZIA LOCALE**

Via Corsica 36 64018 Tortoreto (TE) – Tel. 0861785343 – Fax 0861786025  
E-mail: [vigili@comune.tortoreto.te.it](mailto:vigili@comune.tortoreto.te.it)

**Ordinanza n.39**  
**Prot. n. 12080**

**Tortoreto, li 07 maggio 2020**

**OGGETTO:** *Mercato rionale del sabato in Via Archimede a Tortoreto Lido, svolgimento limitato alla sola vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli, a far data dal 9 maggio 2020, in parziale revoca delle ordinanze n.22 – Prot. n.8398 del 12 marzo 2020 e n.37 – Prot. n.11497 del 28.03.2020.*

**IL SINDACO**

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n.13;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, ed in particolare gli artt.3 e 5 che, in riferimento al potere di ordinanza sindacale, testualmente recitano: “2. *I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.*” “1. *Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19*”, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 11-04-2020, le cui disposizioni e misure di prevenzione volte a contenere il diffondersi del nuovo coronavirus sono efficaci dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale al n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni e misure di prevenzione volte a contenere il diffondersi del nuovo coronavirus sono efficaci dalla data del 04 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto all'art.2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni



**COMUNE DI TORTORETO**  
PROVINCIA DI TERAMO  
**CORPO POLIZIA LOCALE**

Via Corsica 36 64018 Tortoreto (TE) – Tel. 0861785343 – Fax 0861786025  
E-mail: [vigili@comune.tortoreto.te.it](mailto:vigili@comune.tortoreto.te.it)

del sopra indicato DPCM del 10.04.2020;

**PRESO ATTO:**

- dell'Ordinanza n.1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, e l'Ordinanza n.2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, entrambe rese ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n.10 del 18.03.2020, n.15 del 25.03.2020, n.17 del 27.03.2020, n.18 del 29.03.2020, n.21 del 21.04.2020, contenenti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, in punto di individuazione di taluni comuni come *“zona rossa”*, ovvero di estensione territoriale delle zone rosse e/o di proroga della efficacia delle misure medesime in detti comuni;
- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n.37 del 15 aprile 2020 avente ad oggetto: *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell'ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all'ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell'Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA”*;
- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n.54 del 03 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Norme per il rientro di corregionali da altre regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto – Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, che all'art.4), comma 1, lettera b), stabilisce espressamente che *“I mercati scoperti possono riaprire, purchè siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio”*;
- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n.56 del 06 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/pierre e centri benessere, manutenzione camper”*;

**RICHIAMATE:**

- la propria Ordinanza n.22 – Prot. n.8398 del 12 marzo 2020, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), recante *“Sospensione svolgimento del mercato rionale del sabato in Via Archimede a Tortoreto Lido, nonché di ogni mercato e fiera nel territorio comunale....”*;
- la propria successiva ordinanza n.37 – Prot. n.11497 del 28 aprile 2020, avente ad oggetto *“Mercato rionale del sabato in Via Archimede a Tortoreto Lido, svolgimento limitato alla sola*



**COMUNE DI TORTORETO**  
PROVINCIA DI TERAMO  
**CORPO POLIZIA LOCALE**

Via Corsica 36 64018 Tortoreto (TE) – Tel. 0861785343 – Fax 0861786025

E-mail: [vigili@comune.tortoreto.te.it](mailto:vigili@comune.tortoreto.te.it)

*vendita di generi alimentari, nonché di prodotti agricoli e alimentari, a far data dal 2 maggio 2020, in parziale revoca della ordinanza n.22 – Prot. n.8398 del 12 marzo 2020”;*

**CONSIDERATO** che, il richiamato **D.P.C.M. del 26 aprile 2020** in materia di misure urgenti di contenimento del contagio da covid-19, prevede espressamente:

- all’**art. 1, comma 1, lett. d)**, che “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati”;
- all’**art. 1, comma 1, lett. z)**, che “... *omissis*... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari” ... “Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;
- all’**art.2, comma 4**, che “E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari”;

**RILEVATO** che nell’ambito delle attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “*prodotti agricoli*”, rientra la vendita di semi, piante, piante in vaso, fiori ornamentali e fertilizzanti, espressamente consentita in forza di quanto disposto dal citato art.2, comma 4, del DPCM del 26 aprile 2020, rientrando tale attività fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 3 dello stesso Dpcm “*coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi*”, con codice ATECO “01.”;

**RITENUTA** la necessità di valutare la possibilità di svolgimento delle attività mercatali, seppure limitatamente alla vendita di soli generi alimentari e di prodotti agricoli, adottando efficacemente misure organizzative volte a consentire che commercianti ed avventori siano messi nelle condizioni di idoneità sanitaria tali da garantire il rigoroso rispetto della distanza minima di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, nonché delle ulteriori condizioni, prescrizioni, modalità e termini di svolgimento dei mercati all’aperto disposte dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n.54 del 03 maggio 2020 e n.56 del 06 maggio 2020;

**PRESO ATTO** dell’esito positivo del sopralluogo all’uopo effettuato dagli agenti di polizia locale sull’area del mercato, nelle date del 05 e 06 maggio 2020, da cui emerge la fattuale possibilità di adottare efficacemente misure organizzative dirette a consentire la possibilità di svolgimento delle attività mercatali, seppure limitatamente alla vendita dei sopra indicati generi alimentari e prodotti agricoli, garantendo le condizioni di idoneità sanitaria e di rispetto sia della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e sia delle ulteriori condizioni, prescrizioni, modalità e termini di svolgimento dei mercati all’aperto previste dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n.54 del 03 maggio 2020 e n.56 del 06 maggio 2020;

**VERIFICATA**, in particolare, la possibilità di consentire detto approvvigionamento alimentare e di prodotti agricoli in occasione del previsto mercato rionale settimanale, disponendo un contingentato riavvio delle relative attività negli spazi appositamente individuati ed a ciò destinati nell’area mercatale situata tra Via Leonardo Da Vinci e Via Capanna, nelle giornate di sabato, a partire dal 09 maggio 2020, anche in parziale modifica delle citate ordinanze sindacali n.22 – Prot. n.8398 del



**COMUNE DI TORTORETO**  
PROVINCIA DI TERAMO  
**CORPO POLIZIA LOCALE**

Via Corsica 36 64018 Tortoreto (TE) – Tel. 0861785343 – Fax 0861786025

E-mail: [vigili@comune.tortoreto.te.it](mailto:vigili@comune.tortoreto.te.it)

12 marzo 2020 e n.37 – Prot. n.11497 del 28.03.2020;

**RITENUTO**, pertanto, di poter disporre lo svolgimento del mercato rionale del sabato dalla data del 09 maggio 2020, seppure limitato alla vendita di soli generi alimentari e prodotti agricoli;

**VISTI:**

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 117 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112;
- la Legge 24 novembre 1981 n.689;
- l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, che radica in capo al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, la competenza alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- l'art. 50, commi 5 e 6, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il DPCM 26 aprile 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n.54 del 03 maggio 2020 e n.56 del 06 maggio 2020;

**ORDINA**

- A. la revoca parziale, *in parte qua*, delle proprie ordinanze n.22 – Prot. n.8398 del 12 marzo 2020 e n.37 – Prot. n.11497 del 28.03.2020, limitatamente alla parte in cui dispongono la sospensione del mercato rionale del sabato a Tortoreto Lido (TE) in Via Archimede, per i banchi di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli, a far data dal 09 maggio 2020 e fino al perdurare delle vigenti misure di contenimento;
- B. a far data da sabato 09.05.2020 e fino al perdurare delle attuali misure di contenimento per la categoria, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 di ogni sabato, è consentito lo svolgimento del mercato rionale settimanale a Tortoreto Lido (TE) in Via Archimede, da Via Leonardo Da Vinci a Via Capanna, alle sole attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli, nel rigoroso rispetto delle appresso elencate condizioni, prescrizioni, modalità e termini di svolgimento delle prossime edizioni del mercato medesimo:
- 1) è consentita la vendita di soli generi alimentari e di prodotti agricoli, con esclusione, quindi, della vendita di generi diversi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, articoli di abbigliamento, calzature, ecc;
  - 2) è consentita la partecipazione ai soli titolari di posteggio fisso ed ai produttori agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli abituali frequentatori del mercato, nei limiti dei posteggi disponibili), negli appositi spazi individuati, temporaneamente assegnati ed a ciò destinati nell'area mercatale ricompresa tra Via Leonardo Da Vinci e Via Capanna, la cui capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa non potrà superare il numero di due venditori e di due avventori per ogni postazione di vendita, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;



**COMUNE DI TORTORETO**  
PROVINCIA DI TERAMO  
**CORPO POLIZIA LOCALE**

Via Corsica 36 64018 Tortoreto (TE) – Tel. 0861785343 – Fax 0861786025

E-mail: [vigili@comune.tortoreto.te.it](mailto:vigili@comune.tortoreto.te.it)

- 3) gli addetti alla vendita sono tenuti ad indossare idonei DPI - Dispositivi di Protezione Individuali (guanti e mascherine a copertura di naso e bocca), nonché a mettere a disposizione degli avventori guanti monouso;
- 4) gli addetti alla vendita non potranno essere in numero superiore a due persone per ogni postazione e sono altresì tenuti a rispettare la distanza interpersonale minima di almeno un metro ed a farla rispettare anche agli avventori;
- 5) gli avventori sono tenuti ad indossare guanti monouso ed idonee mascherine di protezione a copertura di naso e bocca, ed a rispettare la distanza interpersonale minima di almeno un metro, sia all'interno dell'area di mercato e sia durante l'attesa per l'accesso a questa, rispettando il divieto di assembramenti;
- 6) gli avventori sono tenuti a seguire un percorso obbligato unidirezionale, delimitato da transenne e/o nastro bianco rosso, con unico accesso consentito dal varco controllato in Via Capanna a lato sud-est e separate uscite sulle Vie Piave, Firenze, Battisti, Milano, Verdi e Piazza Galvaligi, i cui varchi dovranno essere parimenti controllati da personale all'uopo preposto;
- 7) le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato (banchi e/o mezzi) dovranno essere posizionate nel rispetto del distanziamento di almeno due metri e mezzo tra loro;
- 8) al fine di evitare assembramenti, l'accesso all'area mercatale ed il controllo di questa saranno regolamentati da operatori della Polizia Locale, con il supporto della Protezione Civile, Sezione Volontari Matteo Vannucci di Tortoreto, nonché della Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo Volontariato, Sezione di Alba Adriatica e della Misericordia di Tortoreto, il cui coordinamento sul posto per l'attuazione delle misure di prevenzione, contenimento e sicurezza, sarà attuato dall'operatore di polizia locale, Agente Scelto Cardinali Deborah;
- 8) è fatto salvo ed impregiudicato il potere di autotutela al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto posti alla base dell'odierno provvedimento.

**INFORMA**

- le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.25,00 a €.500,00, fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per altri illeciti;
- in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19 richiamato in premessa;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per L'Abruzzo de L'Aquila ai sensi del D.Lgs 02 luglio 2010 n.104, da proporre entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 241/90;
- la Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.



**COMUNE DI TORTORETO**  
PROVINCIA DI TERAMO  
**CORPO POLIZIA LOCALE**

Via Corsica 36 64018 Tortoreto (TE) – Tel. 0861785343 – Fax 0861786025  
E-mail: [vigili@comune.tortoreto.te.it](mailto:vigili@comune.tortoreto.te.it)

**DISPONE**

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. sia notificato il presente provvedimento ai responsabili dei settori n.1 "Segreteria", n.3 "Polizia Locale" e n.6 "Manutentivo - Ufficio Commercio SUAP" per quanto di rispettiva competenza;
3. sia curata la trasmissione di copia della presente ordinanza a:
  - Presidente della Giunta Regionale;
  - Prefetto della Provincia di Teramo;
  - Questura di Teramo;
  - Direzione provinciale dell'ASL 4 - Teramo;
  - Stazione Carabinieri Tortoreto;
  - Comando Carabinieri di Alba Adriatica;
  - Comando Polizia Locale;
  - Protezione Civile – Gruppo Volontariato Matteo Vannucci di Tortoreto;
  - Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo Volontariato, Sezione di Alba Adriatica.



**Il Sindaco**  
*Sig. Domenico Piccioni*